



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO "ETTORE MAJORANA"
VIA CARLO MARX 2 - 00075 LANUVIO (ROMA)

Tel. 06.9303153 – PEO RMIC8BG00X@istruzione.it - PEC. RMIC8BG00X@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 90049480586 - Cod. Mecc: RMIC8BG00X – Distretto 42 Ambito Territoriale Lazio 15
www.majoranalanuvio.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO

"ETTORE MAJORANA"

CRITERI DI VALUTAZIONE

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO

GRADO

CLASSI INTERMEDIE E FINALI

a.s. 2020/2021

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

VISTA la C.M. 20/2011 che dispone che le Istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio;

Visto il Decreto legislativo n. 62/2017, recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze;

Visto il DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione;

Visto il Decreto n. 122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione;

Vista l'Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020, Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria.

Viste le Linee guida valutazione scuola primaria, La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria.

Vista la nota n.699 del 05/06/2021 – Valutazione periodica e finale nelle Classi intermedie Primo e Secondo Ciclo di Istruzione

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti delibera i seguenti criteri di cui tutti i Consigli di Interclasse/Classe dovranno tenere conto per l'ammissione/non ammissione degli alunni/e alla classe intermedia e finale della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, ferma restando la preventiva verifica della validità dell'anno scolastico, ovvero della frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato e fatte salve le specifiche deroghe (artt. 5 e 6 D.lgs. 62/2017). Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti il Collegio dei docenti deve validare l'anno scolastico in base al numero delle assenze, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs. 62/2017):

il numero delle assenze non deve superare il tetto massimo di $\frac{1}{4}$ rispetto al monte orario complessivo.

Il Collegio dei docenti può derogare a questo limite

Documento deliberato nel corso della seduta del Collegio dei docenti del/05/2021

SCUOLA PRIMARIA

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, i Consigli di interclasse/TEAM, ai fini dell'ammissione/non ammissione degli alunni/e alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, dovranno valutare preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerando la situazione di partenza, tenendo conto in particolare:

- di situazioni riguardanti i Bisogni Educativi Speciali (BES)
- di condizioni soggettive o fattori specifici che possono aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- dell'andamento dell'anno valutando:
 - la costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 - le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
 - l'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
 - miglioramento rispetto alla situazione di partenza

I giudizi descrittivi presenti nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida:

I LIVELLI DI APPRENDIMENTO
Avanzato: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
Intermedio: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
Base: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
In via di prima acquisizione: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Il comportamento viene valutato dai docenti della classe attraverso un giudizio sintetico. La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

La valutazione della religione cattolica, o delle attività alternative, a seconda della scelta dell'alunno, viene valutata attraverso un giudizio sintetico che è reso con una nota distinta.

AMMISSIONE
ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza
atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico
continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa, partecipazione e buona volontà
concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze acquisite parzialmente

anche in presenza di livelli di apprendimento in “*via di prima acquisizione*”

Solo in casi eccezionali che devono essere comprovati da specifiche e puntuali motivazioni deliberate all’**unanimità** dal consiglio di interclasse/TEAM

NON AMMISSIONE
ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Mancato conseguimento dei limiti minimi di frequenza, <u>comprensivo delle deroghe documentate</u>
Gravi carenze o mancata acquisizione delle abilità di base propedeutiche ad apprendimenti successivi (lettura, scrittura, calcolo, logica)
Gravi carenze ed assenze di miglioramento pur in presenza di percorsi personalizzati debitamente documentati e di recupero svolti nel corso dell’anno scolastico

Nonostante le assenze siano dovute a motivi di salute adeguatamente documentati, il Consiglio di Interclasse, può procedere alla NON AMMISSIONE se ritiene di non avere elementi utili che consentono una valutazione dell’alunno.

DEROGHE

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di interclasse, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Tutte le motivazioni devono essere presentate al rientro o al massimo entro i due giorni successivi. Le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l’anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano
Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato dal medico curante
Specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica
Assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia
Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo
Motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia) assenze per situazioni particolari preventivamente concordate con il Consiglio di classe e debitamente formalizzate e verbalizzate

Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (Nota MIUR 2056/11)
Manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l'allievo impegnato come protagonista
<p>Entrate posticipate o uscite anticipate per:</p> <ul style="list-style-type: none"> – motivi personali e/o di famiglia rientranti nella seguente casistica: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; – terapie continuative per gravi patologie; – analisi mediche; – manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l'allievo impegnato come protagonista.

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale. Il Consiglio di interclasse delibera nel merito con specifica delibera motivata.

SCUOLA SECONDARI DI PRIMO GRADO

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, i Consigli di Classe, ai fini dell'ammissione/non ammissione degli alunni/e alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, dovranno valutare preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerando la situazione di partenza, tenendo conto in particolare:

- di situazioni riguardanti i Bisogni Educativi Speciali (BES)
- di condizioni soggettive o fattori specifici che possono aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- dell'andamento dell'anno valutando:
 - la costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 - le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
 - l'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
 - miglioramento rispetto alla situazione di partenza

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna/alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

A tal fine Consiglio di classe dovrà tenere conto ai fini dell'ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L'ammissione alla classe successiva è il frutto del percorso didattico/educativo svolto da ogni singolo alunno nel corso dell'anno scolastico, dell'impegno dei docenti per il potenziamento delle sue capacità e il recupero dei limiti emersi.

Al fine di rendere più omogenee ed equilibrate le valutazioni finali nei diversi Consigli di Casse della Scuola Secondaria di Primo grado sono stati stabiliti i seguenti criteri da adottare.

AMMISSIONE
ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Fino a due non sufficienze: l'alunno viene ammesso normalmente e, quindi, senza alcuna votazione, con adeguata motivazione
Da tre a cinque non sufficienze: si discute e, in caso di divergenza, si vota per l'eventuale ammissione dell'alunno, con adeguata motivazione
concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze acquisite parzialmente

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

NON AMMISSIONE
ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Da sei non sufficienze in poi (che rappresentano oltre il 50% delle materie): normalmente non si discute e l'alunno, quindi non è ammesso.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline con adeguata motivazione
Mancato conseguimento dei limiti minimi di frequenza, <u>comprensivo delle deroghe documentate</u>
Gravi carenze o mancata acquisizione delle abilità di base propedeutiche ad apprendimenti successivi (lettura, scrittura, calcolo, logica)
Gravi carenze ed assenze di miglioramento pur in presenza di percorsi personalizzati debitamente documentati e di recupero svolti nel corso dell'anno scolastico

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

La non ammissione viene deliberata a **maggioranza**.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

DEROGHE

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Tutte le motivazioni devono essere presentate al rientro o al massimo entro i due giorni successivi. Le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

LE TIPOLOGIE DI ASSENZA AMMESSE ALLA DEROGA RIGUARDANO
Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante
Specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica

Assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia
Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo
Motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia) assenze per situazioni particolari preventivamente concordate con il Consiglio di classe e debitamente formalizzate e verbalizzate
Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (Nota MIUR 2056/11)
Manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l'allievo impegnato come protagonista
<p>Entrate posticipate o uscite anticipate per:</p> <ul style="list-style-type: none"> – motivi personali e/o di famiglia rientranti nella seguente casistica: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; – terapie continuative per gravi patologie; – analisi mediche; – manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l'allievo impegnato come protagonista.

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Nonostante le assenze siano dovute a motivi di salute adeguatamente documentati, il Consiglio di Classe, a **maggioranza**, può procedere alla NON AMMISSIONE se ritiene di non avere elementi utili che consentono una valutazione dell'alunno.

Il Consiglio di classe delibera nel merito con specifica motivazione.